



Documento firmato digitalmente

Spett.li

PROVINCIA di LECCE
Servizio Ambiente e Polizia Provinciale
ambiente@cert.provincia.le.it
ECOLIO 2 s.r.l.
ecolio2srl@pec.it

E p.c.

ASL LECCE - SISP
dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it
COMUNE di PRESICCE-ACQUARICA
protocollo@cert.comune.presicceacquarica.le.it
COMUNE di Salve
comunedisalve@pec.rupar.puglia.it
COMUNE di Morciano di Leuca
comune.morcianodileuca.le@pec.rupar.puglia.it

LEGAMBIENTE SALVE
legambientesalve@legalmail.it
LILT
info@legatumorilecce.org
ITALIA NOSTRA
marcellosecli@pec.it

ARPA DIREZIONE SCIENTIFICA
UCG e Servizio TSGE

OGGETTO: Installazione AIA di proprietà della ditta ECOLIO 2 srl, sita in Loc. Spiggiano Canale a Presicce-Acquarica del Capo (LE) - procedimento di riesame/rinnovo dell’AIA ai sensi dell’art. 29-octies c. 3 del D. Lgs. n. 152/2006. Parere ARPA.

Rif. convocazione CdS prot. Provincia di Lecce n. 8092 del 24/02/2023 (prot. ARPA n. 13023/2023) e rinvio nota prot. Provincia n. 12781 del 27/03/2023 (ARPA prot. n. 20816/2023).

Facendo seguito alla precedente conferenza dei servizi relativa al procedimento in oggetto la scrivente Agenzia trasmette le valutazioni di propria competenza sulla documentazione trasmessa dal Gestore in data 02/02/2023 con PEC acquisita al prot. ARPA n.8197 del 06/02/2023), con riferimento ai seguenti elaborati e tavole progettuali:

	NOME ELABORATO	Revisione
ELDES.4	PROTOCOLLO ACCETTAZIONE RIFIUTI IN INGRESSO rev 4	02-2023
ELDES.11	RELAZIONE C-BAT rev 4	02-2023
ELDES.12	PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO rev 04	02-2023
ELGRAF 10	PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO rev 05	02-2023
ELGRAF11	PLANIMETRIA AREE DEPOSITO RIFIUTI REV 05	02-2023

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce
Servizio Territoriale
Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Si fa, inoltre, riferimento ai contenuti del documento denominato “*Riscontro pareri ARPA 12_2022 data 02_2023*”, che risponde alle osservazioni dei pareri della scrivente Agenzia prot. n. 84077/2022, 75140/2022 e 78273/2022. Per chiarezza espositiva si farà riferimento alla numerazione delle osservazioni del suddetto precedente parere 84077/2022 (**sono stati eliminati in tutto il parere i punti per cui non sono necessarie ulteriori osservazioni o precisazioni**).

1. “[...] **si chiede di specificare:** a) per quale motivo il rifiuto oleoso derivante dal trattamento termico (D9) per lo smaltimento di emulsioni oleose non sia classificato con il codice EER 190207* (oli e concentrati prodotti da processi di separazione) e invece gli sia stato attribuito il codice EER 130506* (oli prodotti da separatori olio/acqua);” – fermo restando che la responsabilità della corretta classificazione dei rifiuti resta in capo al Gestore, non si ritiene condividibile quanto esposto nel riscontro, ribadendo che, trattandosi di rifiuti prodotti dall’impianto di trattamento termico autorizzato come D9 fisico-chimico, il codice EER dovrebbe essere attribuito facendo riferimento al tipo di trattamento da cui sono prodotti e non all’origine dei rifiuti in ingresso avviati a smaltimento; l’impianto di trattamento rifiuti si configura, ai sensi dell’articolo 183 c.1 lett. f) del D.Lgs. 152/2006, come un nuovo produttore, diverso dal produttore iniziale. Si rimanda alle valutazioni dell’A.C. in merito.
2. “Il Gestore ha elencato i rifiuti per cui chiede autorizzazione allo stoccaggio in deposito preliminare D15 con i quantitativi in mc per ciascun codice EER. In analogia a quanto richiesto al precedente punto, **si chiede di specificare** per quale motivo i rifiuti prodotti dal trattamento termico (trattamento D9 fisico-chimico) siano classificati con codici EER 1908xx (derivanti dal trattamento di acque reflue) e non con codici EER 1902xx (prodotti da trattamenti chimico-fisici di rifiuti)” - Vale la stessa considerazione di cui al precedente punto 1.
“Rispetto alle altre tipologie di rifiuto per le quali si avvarrà del deposito temporaneo ai sensi dell’art. 185-bis del D. Lgs. n. 152/06, **si ribadisce la necessità** di indicare nel PMC quale sia il criterio gestionale scelto tra i due alternativi possibili (temporale o volumetrico);” - il gestore ritiene non necessario indicare nel PMC i criteri gestionali scelti per i principali rifiuti prodotti che gestisce in deposito temporaneo. Si evidenzia che, ferma restando la facoltà del Gestore di scegliere per ciascuna tipologia di rifiuti prodotti uno dei due criteri gestionali, sulla base dei quantitativi prodotti e delle modalità di deposito e/o di conferimento agli impianti di destino, tale scelta resta unica, come chiaramente espresso dalla norma (art. 185-bis) “i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative”, modalità che, pertanto, deve essere decisa e nota preventivamente al fine di poter rispettare i criteri stabiliti per il deposito temporaneo.

2

ELDES.4 PROTOCOLLO ACCETTAZIONE RIFIUTI IN INGRESSO ED ELENCO CER

Si fa di seguito riferimento ai riscontri del gestore forniti nel documento “*Riscontro parere ARPA 12_2022 data 02_2023*” e si prende atto delle modifiche apportate al documento in esame, mantenendo la numerazione dei punti del precedente parere. Nel complesso il protocollo si ritiene approvabile, per gli aspetti di competenza dello scrivente Ente di controllo, facendo salve le valutazioni di altri Enti e dell’A.C. e specificando quanto segue con riferimento ai punti 8-9 e 10 del precedente parere:

8. “Sulla base delle modifiche delle modalità gestionali descritte, si ritiene che i serbatoi destinati al deposito preliminare in D15 dei rifiuti NON pericolosi (da D110 a D120), dovrebbero essere destinati separatamente in parte ai RNP Biodegradabili e in parte ai NON biodegradabili, considerando la diversa destinazione di trattamento, al fine di evitare il rischio di contaminazioni nelle pipeline comuni.” – il gestore ha riscontrato esplicitando una procedura gestionale di “lavaggio” da effettuare tra le diverse lavorazioni: **si chiede che tale procedura**

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



sia adottata come prescrizione autorizzativa e che sia data evidenza in apposito registro di esercizio dell'esecuzione della stessa; la procedura con riferimento al registro **dovranno essere inserite nel PMC** in apposito paragrafo del Cap. 12 Controlli di gestione.” - il gestore ha proposto e inserito nel par. 12.3 del PMC l'**utilizzo esclusivo dei serbatoi D118-D119 e D120 per i RNP NON Biodegradabili e l'immissione degli stessi dal punto Pi3**, prevedendo anche una procedura di lavaggio e l'annotazione su apposito registro. La proposta si ritiene approvabile, **con conseguente aggiornamento in merito di tutti gli elaborati. Si propone all'A.C. l'adozione di apposita prescrizione in autorizzazione.**

9. “è stato inserito nel cap. 5 il par. 5.1 Miscelazioni autorizzate e prove di miscelazione, [...] si evidenzia che per un probabile refuso nel primo capoverso del paragrafo si indica la miscelazione tra “rifiuti pericolosi con differenti caratteristiche di pericolosità”: **si chiede di rettificare.**” - per errore la scrivente aveva indicato il par. 5.1, ma il **refuso da rettificare** è nel primo capoverso del par. 5.1.1.
10. “Il diagramma di flusso in appendice 1 (pag. 36/36)”-[...] si evidenzia la necessità di indicazione esplicita quando il rimando è a un diagramma presente in altro elaborato (rif. Diagrammi 3.1, 3.2 e 4). - il Gestore ha inserito i riferimenti ai diagrammi. Si evidenzia che avendo deciso di dedicare i serbatoi da D118 a D120 esclusivamente ai rifiuti NP Non Biodegradabili, con accesso da Pi3, è necessario aggiornare l'intero elaborato ed il diagramma, escludendo l'utilizzo di detti serbatoi per i rifiuti NP Biodegradabili.

ELDES.11 RELAZIONE C-BAT

Si fa di seguito riferimento ai riscontri del gestore forniti nel documento “**Riscontro parere ARPA 12_2022 data 02_2023**” e alle modifiche apportate al documento in esame. I riscontri forniti si ritengono per la maggior parte esaustivi, fatte salve le seguenti osservazioni.

- “**BAT 1:** al momento dell'emissione dell'elaborato la società dichiarava il possesso di certificazione ISO 14001; [...]” Il Gestore **riscontrato** inserendo nella Relazione che la certificazione ambientale ISO 14001 è attualmente sospesa.
- “**BAT 2:** per la **BAT 2a** [...] è stata inserita un'informazione precedentemente assente, relativa all'esistenza di una **procedura di sorveglianza radiometrica**: si chiede di produrre elaborato descrittivo di tale procedura per le valutazioni di competenza della UO Agenti Fisici sulla conformità della stessa alle norme vigenti in materia.” si rimanda alle osservazioni dell'U.O.S. Agenti Fisici prot. n. 19329 del 21/03/2023, allegato al presente parere.
- “**BAT 7:** [...] si evidenzia che le sostanze per cui vige il divieto di scarico sul suolo (ai sensi del punto 2.1 dell'all. 5 parte III del D. Lgs. n. 152/06), che il Gestore ha individuato puntualmente nel riscontro per la BAT in questione, hanno rilevanza maggiore rispetto ad altre dal punto di vista ambientale e degli effetti sulla salute umana, motivo per cui la BAT ne prevede il monitoraggio “una volta al giorno”, pertanto **non appare approvabile** che se ne ampli la frequenza a “una volta al mese” ritenendole non rilevanti, essendo peraltro sostanze molto spesso presenti nelle tipologie di rifiuti trattate nell'impianto [...]” - Considerata la numerosità e la variabilità dei rifiuti liquidi conferiti e trattati presso l'impianto, provenienti dai più disparati cicli produttivi o da altri impianti di trattamento rifiuti (es. percolati, eluati, reflui etc) si ritiene incoerente l'affermazione relativa alle sostanze per cui vige il divieto di scarico su suolo (par. 2.1 all. 5 parte III del D. Lgs. n. 152/06), che secondo il gestore “sono irrilevanti poiché sono tendenti a zero” nei rifiuti in ingresso. Ad ogni modo, prendendo atto che nel PMC il monitoraggio dello scarico finale è stato portato ad una frequenza almeno quindicinale, si chiede di rettificare la tabella nella BAT 7 indicando per ciascun parametro la frequenza corretta e non più quella mensile.
- “**BAT 19:** Rispetto all'affermazione che le **acque meteoriche** [...] Si chiede di produrre un apposito elaborato descrittivo/planimetrico, con i dettagli della rete di raccolta delle acque meteoriche, **demandando all'A.C. Provincia di Lecce**, in quanto anche Autorità deputata all'autorizzazione ai sensi del R.R. n. 26/2013, le valutazioni in merito alla conformità alle disposizioni normative ed alle eventuali prescrizioni da inserire in AIA.”

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



nella nota di riscontro il Gestore, per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche, rimanda all’**elaborato ELGRAF8 rev 00** presentato con la documentazione depositata a luglio 2019. Si chiede di inserire esplicito richiamo di tale elaborato sia nel par. 6.2 del PMC, sia nell’elaborato Relazione C-BAT in riscontro al punto g.

Per quanto riguarda l’**adeguamento alle BAT relative alla tematica EMISSIONI IN ATMOSFERA**, si rimanda al parere specialistico del Centro Regionale Aria prot. n. 21756 del 30/03/2023, allegato al presente parere.

ELDES.12 rev 04 e ELGRAF.10 rev 05 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Gli elaborati esaminati sono datati febbraio 2023. Con riferimento ai punti del precedente parere, il gestore ha riscontrato in modo risolutivo quasi tutti i rilievi.

Il Piano di Monitoraggio e Controllo si ritiene approvabile con le seguenti revisioni definitive:

Par. 5.2 CHEMICALS - *“è necessario compilare la Tabella 3 inserita con le informazioni richieste per ciascun chemical utilizzato e riferirla ad elaborato planimetrico (es. ELGRAF_10)”* - si era chiesto di compilare la tabella indicando le fasi di processo che richiedono l’utilizzo di chemicals e i relativi prodotti usati. Le informazioni non sono state inserite, si ribadisce la richiesta.

Par. 6.1 SCARICO ACQUE REFLUE -

- il gestore ha inserito la frequenza quindicinale per la verifica della conformità dello scarico del refluo su suolo. La frequenza va rettificata anche nel quadro sinottico in tabella 1 al cap. 4.
- Si chiede di inserire nel PMC a pag. 14/65 quanto riportato nella nota di riscontro, ovvero che il pozzetto di scarico S1 costituisce l’unico punto di monitoraggio e che il refluo viene scaricato sempre contemporaneamente su entrambe le trincee drenanti. In alternativa si chiede all’A.C. di inserire tale informazione nell’Allegato tecnico all’AIA.
- Si chiede di inserire nel PMC, nelle “ulteriori azioni previste” a pag. 22/65, la tenuta del registro su cui annotare ad ogni scarico il quantitativo di refluo scaricato in m³. In alternativa si chiede all’A.C. di inserire tale prescrizione nell’AIA.
- il Gestore ha integrato come richiesto l’elaborato ELGRAF 10, ma non lo ha esplicitamente indicato nel PMC; si chiede di inserirne il riferimento a pag. 21/65.
- “Si evidenzia, inoltre, che nell’elenco delle sostanze che hanno potere cancerogeno etc, e per le quali pertanto vige il divieto di scarico su suolo di cui al par. 2.1 della Parte III, sono riportati alcuni parametri a cui è associato un VL (es. CromoVI e arsenico); **Si chiede pertanto di rettificare la Tabella indicando tutte le sostanze per cui si prevede il divieto di scarico.**”* - L’ambiguità nel PMC non è stata risolta: alcune delle sostanze elencate nella tabella a pag. 19/65 (*Sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in ambiente idrico o in concorso con lo stesso*) e per le quali quindi vige il divieto di scarico su suolo di cui al par. 2.1 all. 5 della Parte III del D. Lgs. n. 152/06 (VL inferiore al limite di rilevabilità), sono invece riportate nella Tabella 6 (*Monitoraggio scarico acque reflue*) con un VL associato (es. Arsenico e Cromo VI). Si ribadisce la richiesta di rendere coerenti i contenuti del PMC, evidenziando che nella norma italiana lo scarico su suolo è consentito in deroga al divieto di cui all’art. 103 c. 1 del D. Lgs. n. 152/06 nel rispetto di quanto previsto al c.3 dello stesso articolo (conformità a Tab. 4 e divieto di scarico par. 2.1).



Par. 7.2 Monitoraggio Suoli – Il gestore ha integrato il PMC come richiesto, aggiungendo un ulteriore punto di monitoraggio, ma non ha modificato la Tab. 8 a pag. 32/65 con il set analitico, rimasto incompleto come nella precedente versione. Si chiede di modificare la tabella inserendo il set analitico completo con i relativi VL (CSC colonna B).

Cap. 8 Emissioni sonore - si rimanda ai contenuti del **parere specialistico dell’UOS Agenti fisici** del DAP di Lecce prot. n. 19329 del 21/03/2023, allegato al presente parere.

Cap. 9 Emissioni in atmosfera - si rimanda al **parere specialistico del Centro Regionale Aria** prot. n. 21756 del 30/03/2023, allegato al presente parere.

Par. 10.1.1 Gestione rifiuti in uscita – Fermo restando che la gestione dei rifiuti in deposito temporaneo non necessita di autorizzazione da parte dell’autorità competente, **si ribadisce** quanto esposto in premessa al presente parere nelle osservazioni di cui ai punti 1 e 2.
Si chiede di schematizzare in tabella le tipologie di principali rifiuti **prodotte ordinariamente** dal ciclo di trattamento (es. polveri della caldaia, imballaggi dei chemicals e dei prodotti utilizzati etc.), già individuate anche nella planimetria ELGRAF11, indicando le modalità gestionali dei depositi temporanei.

Si rimette il presente parere definitivo all’A.C. per le determinazioni di competenza.

Il funzionario
Dott.ssa Gabriella Trevisi

5

Il Dirigente
Dott. Oronzo Simone

Il Direttore del Servizio Territorio DAP Lecce *ad interim*
Dott.ssa A.M. D’Agnano

Il Direttore DAP Lecce f.f.
Dott. A. D’Angela

- ALLEGATI**
ALL. 1 – parere UOS Agenti Fisici del DAP di Lecce prot. n. 19329 del 21/03/2023
ALL. 2 – parere Centro Regionale Aria prot. n. 21756 del 30/03/2023

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Lecce
Servizio Territoriale**
Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it